

# GAZZETTA UFFICIALE



## PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75°

ROMA - Giovedì, 29 novembre 1934 - ANNO XIII

Numero 280

### CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2840, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO:  
50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO:  
50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 settembre 1934, n. 1886.

Varianti al R. decreto 7 settembre 1910, n. 711, relativo alla R. Scuola di sanità militare marittima . . . . . Pag. 5454

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. 1887.

Approvazione dell'atto aggiuntivo 15 ottobre 1934, a parziale modifica dei patti di concessione della ferrovia Bari-Barletta. . . . . Pag. 5454

REGIO DECRETO 25 settembre 1934, n. 1888.

Soppressione dell'assegno stabilito per il titolare del R. Vice consolato in Mossoul e fissazione dell'assegno attribuito al titolare del R. Vice consolato in Johannesburg . . . . . Pag. 5455

REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1934, n. 1889.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35 ed altri indifferibili provvedimenti . . . . . Pag. 5455

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1890.

Autorizzazione al Patronato scolastico di Marciana ad accettare una donazione . . . . . Pag. 5457

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1891.

Dichiarazione formale dei fini della Congregazione di S. Filippo d'Agirò e del SS. Ecce Homo, in Palermo . . . . . Pag. 5458

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1892.

Riconoscimento, agli effetti civili, del raggruppamento temporaneo delle parrocchie di S. Pietro in Vicovaro e di S. Giovanni Battista Decollato in Roviano . . . . . Pag. 5458

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1893.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, in Pistoia . . . . . Pag. 5458

REGIO DECRETO 10 agosto 1934

Autorizzazione all'Opera Cardinal Ferrari di Milano ad accettare un legato . . . . . Pag. 5458

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934

Proroga della straordinaria amministrazione dell'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti dagli Enti parastatali ed assimilati con sede in Roma . . . . . Pag. 5458

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1934.

Istituzione di una tariffa eccezionale (28 G. V.) per la spedizione in servizio locale attraverso lo stretto di Messina delle automobili per il trasporto delle persone . . . . . Pag. 5459

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1934.

Autorizzazione al Governatorato di Roma ad acquistare un terreno sulla via Cassia . . . . . Pag. 5459

**DECRETO MINISTERIALE** 28 novembre 1934.  
**Istituzione di speciali magazzini doganali per il deposito delle lane di origine estera destinate alla pettinatura.**  
 Pag. 5460

**DECRETI PREFETTIZI:**  
**Riduzione di cognomi nella forma italiana** . . . Pag. 5461

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero delle comunicazioni:** Scambio di note tra l'Italia e l'Austria relativo alla riduzione della tassa dei giornali e scritti periodici spediti direttamente dagli editori. Pag. 5467

**Ministero delle corporazioni:** Scioglimento d'ufficio di cooperativa . . . . . Pag. 5467

**Ministero delle finanze:**

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 5467

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 5468

Media dei cambi e delle rendite . . . . . Pag. 5468

## LEGGI E DECRETI

**REGIO DECRETO** 28 settembre 1934, n. 1886.  
**Varianti al R. decreto 7 settembre 1910, n. 711, relativo alla R. Scuola di sanità militare marittima.**

**VITTORIO EMANUELE III**  
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
 RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina e sue modificazioni;

Visto il R. decreto 7 settembre 1910, n. 711, che istituisce la Regia scuola di sanità militare marittima con annesso Ufficio tecnico;

Visto il R. decreto 6 novembre 1910, n. 878, che approva il regolamento per detta Scuola ed annesso Ufficio tecnico;

Udito il Consiglio superiore di marina che ha dato all'unanimità parere favorevole;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

La Regia scuola di sanità militare marittima di cui al R. decreto 7 settembre 1910, n. 711, cessa di funzionare a Napoli.

La sede di detta Scuola, con annesso Ufficio tecnico, sarà stabilita con decreto del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze.

#### Art. 2.

Nell'art. 2 del R. decreto 7 settembre 1910, n. 711, le parole « al grado di capitano » sono sostituite con le altre « al grado di maggiore ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.  
 Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1934 - Anno XIII  
 Atti del Governo, registro 353, foglio 134. — MANCINI.

**REGIO DECRETO** 16 ottobre 1934, n. 1887.  
**Approvazione dell'atto aggiuntivo 15 ottobre 1934, a parziale modifica dei patti di concessione della ferrovia Bari-Barletta.**

**VITTORIO EMANUELE III**  
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
 RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, n. 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742, ed il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 5 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visti i decreti-legge 3 aprile 1926, n. 757, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262; 29 luglio 1925, n. 1509, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 31 dicembre 1925, n. 2525, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2083; 16 agosto 1926, n. 1595, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1473; 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752; 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624; 22 ottobre 1932, n. 1378, convertite nella legge 22 dicembre 1932, n. 1823, e 5 luglio 1934, n. 1292;

Visto il Nostro decreto 17 dicembre 1925, n. 2358, col quale venne approvata la convenzione 5 dicembre 1925 per la concessione alla Società ferrovie economiche di Bari-Barletta e diramazioni della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a scartamento normale ed a trazione a vapore Bari-Barletta;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale stipulata il 15 ottobre 1934-XII, tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello

Stato, ed il legale rappresentante della Società ferrovie economiche di Bari-Barletta e diramazioni a parziale modifica dei patti di concessione della ferrovia Bari-Barletta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1934 - Anno XIII  
Atti del Governo, registro 353, foglio 163. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 settembre 1934, n. 1888.

**Soppressione dell'assegno stabilito per il titolare del R. Vice consolato in Mossoul e fissazione dell'assegno attribuito al titolare del R. Vice consolato in Johannesburg.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il Nostro decreto 11 marzo 1928, n. 970;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1934, n. 426;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegno stabilito per il titolare del Nostro Vice consolato in Mossoul è soppresso.

Art. 2.

Al titolare del Nostro Vice consolato in Johannesburg è attribuito l'assegno annuo lordo base di lire 44.000 aumentate dell'80 %.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1934 - Anno XIII  
Atti del Governo, registro 353, foglio 136. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 novembre 1934, n. 1889.

**Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonché in alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35 ed altri indifferibili provvedimenti.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 gennaio 1934, nn. 125, 129, 148 e 156; 5 febbraio 1934, nn. 171, 172 e 174; 1° marzo 1934, n. 417, e 19 marzo 1934, n. 484;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti iscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché in alcuni bilanci di Aziende autonome e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo per il culto e dei patrimoni riuniti ex-economali, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Per il pagamento dei premi nelle gare nazionali del concorso nazionale per la vittoria del grano, di cui al R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1316, e dei concorsi nazionali del grano e dell'Azienda agraria e di frutticoltura, banditi in applicazione del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103, potranno emettersi, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ordini di accreditamento, per i quali potrà prescindere dai limiti massimi fissati dalle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

Per la 61<sup>a</sup> e 62<sup>a</sup> serie del prestito redimibile 3,50 %, le date di estrazione e di pagamento dei premi di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 995, saranno fissate con decreti del Ministro per le finanze, dopo che sarà completato il cambio dei titoli appartenenti alle serie stesse.

## Art. 6.

Il primo comma dell'art. 3 del R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1731, è integrato con le seguenti parole: « Con la decorrenza che sarà determinata dal Ministro per le finanze con propri decreti ».

Questo decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo asservare.

Dato a bordo della R. nave *Savoia*, addì 28 novembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1934 - Anno XIII  
Atti del Governo, registro 353, foglio 176. — MANCINI.

## TABELLA A.

**Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1934-35.**

*In aumento:*

Cap. n. 115 — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie, ecc.	L.	12.000
Cap. n. 188 — Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	»	746.591
Cap. n. 279-bis — Somma da versare dal comune di Trieste in corrispettivo di immobili siti in località Campo Marzio di detta città e già in uso dell'Amministrazione militare	»	1.500.000
<b>Totale</b>	<b>L.</b>	<b>2.258.591</b>

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:  
JUNG.

## TABELLA B.

**Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.**

MINISTERO DELLE FINANZE.

*a) In aumento:*

Cap. n. 174-bis (di nuova istituzione) — Spese di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte donata allo Stato dalla signora Henriette Tower, vedova Wurts, da sostenersi con l'annua rendita proveniente dal legato di 50.000 dollari dalla stessa disposto a favore del R. Governo	L.	12.000
Cap. n. 185 — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	403.000
Cap. n. 200 — Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette, ecc.	»	25.000
Cap. n. 205 — Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, ecc. (Corpo della Regia guardia di finanza)	»	3.000.000
Cap. n. 218 — Costruzione di caselli doganali, ecc.	»	300.000

Cap. n. 278 — Concorso nel pagamento degli interessi per funzionamento di speciali istituzioni di credito e contributi vari
 L. | 3.412.500 |

Cap. n. 513 (aggiunto — in conto competenza — modificata la denominazione) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1934-35
 » | 251.240 |

**Totale degli aumenti** **L.** | **7.433.740** |

*b) In diminuzione:*

Cap. n. 11 (modificata la denominazione) — Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (R. decreto 3 novembre 1921, n. 1584) e spesa per l'acquisto di titoli redimibili del debito pubblico prebellico austro-ungarico posti a carico dell'Italia
 L. | 550.000 |

Cap. n. 203 — Indennità eventuali, di tramutamento, ecc. (Corpo della Regia guardia di finanza)
 » | 3.000.000 |

Cap. n. 390 (aggiunto — in conto competenza) — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie
 » | 1.240 |

**Totale delle diminuzioni** **L.** | **3.551.240** |

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

*a) In aumento:*

Cap. n. 38 — Premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria, addetti al servizio dei fallimenti, ecc.
 L. | 746.591 |

*b) Modifica di denominazione:*

Cap. n. 57 (aggiunto) — Spese inerenti all'attuazione della riforma del Codice di procedura civile e del Codice marittimo.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

*a) In aumento:*

Cap. n. 37 (modificata la denominazione) — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, miglioramento e arredamento degli stabili - Fornitura e manutenzione di mobili, macchine da scrivere e calcolatrici e suppellettili. Acquisto di pubblicazioni per uso esclusivo del servizio all'estero
 L. | 550.000 |

Cap. n. 37-bis (di nuova istituzione) — Acquisto, trasporto e grandi riparazioni degli autoveicoli in servizio presso le Regie rappresentanze all'estero
 » | 250.000 |

Cap. n. 39 — Contributo dello Stato alla « Fondazione nazionale Figli del Littorio », ecc.
 » | 500.000 |

Cap. n. 44 (modificata la denominazione) — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero
 » | 8.700.000 |

**Totale degli aumenti** **L.** | **10.000.000** |

*b) In diminuzione:*

Cap. n. 43 — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento e piccole spese d'ufficio
 L. | 8.700.000 |

Cap. n. 46 — Spese eventuali all'estero
 » | 800.000 |

Cap. n. 61 — Contributo del Regio Governo alle spese generali delle Commissioni internazionali del Danubio, ecc.
 » | 55.000 |

Cap. n. 68 — Spese per il funzionamento dell'ufficio istituito in Vienna, ecc.
 » | 48.000 |

**Totale delle diminuzioni** **L.** | **9.603.000** |

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

*a) In aumento:*

Cap. n. 163-bis (di nuova istituzione) — Somme da corrispondere alle Università e agli Istituti superiori in corrispettivo delle tasse riscosse in meno per effetto della dispensa concessa agli studenti delle nuove provincie ai sensi della legge 2 luglio 1929, n. 1183
 L. | 551.255 |

Cap. n. 169 (aggiunto - in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello 1934-1935 . . . . . L. 50.000

Totale degli aumenti . . . . . L. 601.355

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 44 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati, ecc. . . . . L. 50.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

*In aumento:*

Cap. n. 4 — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . . . L. 1.500.000

Cap. n. 61 — Spese per trasferite ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 73 — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 74 — Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizi di speciale importanza . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 79 — Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonché di stazioni e posti fissi di frontiera, ecc. . . . . » 2.500.000

Totale degli aumenti . . . . . L. 12.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 88 — Opere in gestione del Magistrato alle acque . . . . . L. 10.000.000

Cap. n. 115 — Opere pubbliche nella Lucania . . . . . » 3.400.000

Totale degli aumenti . . . . . L. 13.400.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 80 — Opere marittime (Italia settentrionale) . . . . . L. 2.000.000

Cap. n. 83 — Spese per la riparazione dei danni di guerra, ecc. (Italia settentrionale) . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 89 — Opere stradali, ecc. (Italia centrale) . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 90 — Opere idrauliche (Italia centrale) . . . . . » 3.400.000

Cap. n. 129 — Spese per la costruzione di strade ferrate, ecc. . . . . » 1.000.000

Totale delle diminuzioni . . . . . L. 13.400.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 36 — Servizi del Genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc. . . . . L. 1.775.000

Cap. n. 58 — Premi di invenzioni, ecc. . . . . » 1.000

Totale degli aumenti . . . . . L. 1.776.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc. . . . . L. 1.000

Cap. n. 45 — Tiro a segno nazionale, ecc. . . . . » 200.000

Totale delle diminuzioni . . . . . L. 201.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 50 — Sistemazione nuovi campi di aviazione, ecc. . . . . L. 4.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento:*

Cap. n. 21 (modificata la denominazione) — Contributi ad enti ed uffici internazionali interessanti l'agricoltura, ed alla Commissione centrale delle invenzioni presso il Consiglio nazionale delle ricerche . . . . . L. 10.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 35 — Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini, ecc. . . . . L. 10.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze:*

JUNG.

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1934-35.

1 — BILANCIO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 36-bis (di nuova istituzione) — Concorso all'Istituto centrale di statistica del Regno nella spesa per la statistica del patrimonio degli enti ecclesiastici conservati . . . . . L. 40.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 35 — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . . L. 40.000

2 — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMICI.

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 15 — Assegni fissi e oneri diversi per spese di culto, ecc. . . . . L. 40.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 16 — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc. . . . . L. 40.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze:*

JUNG.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1890.

**Autorizzazione al Patronato scolastico di Marciana ad accettare una donazione.**

N. 1890. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Marciana viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 60.000 nominali di titoli di Stato, disposta in suo favore dalla sig.a Giuseppa Gentili vedova Murzi.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1891.

**Dichiarazione formale dei fini della Congregazione di S. Filippo d'Agirò e del SS. Ecce Homo, in Palermo.**

N. 1891. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Congregazione di San Filippo d'Agirò e del SS. Ecce Homo, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1892.

**Riconoscimento, agli effetti civili, del raggruppamento temporaneo delle parrocchie di S. Pietro in Vicovaro e di S. Giovanni Battista Decollato in Roviano.**

N. 1892. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Tivoli in data 1° dicembre 1930, relativo al raggruppamento temporaneo delle parrocchie di S. Pietro in Vicovaro e di S. Giovanni Battista Decollato in Roviano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1893.

**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, in Pistoia.**

N. 1893. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse in Pistoia, ed autorizzato il trasferimento allo stesso di alcuni immobili, in suo possesso da tempo anteriore al Concordato ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 agosto 1934.

**Autorizzazione all'Opera Cardinal Ferrari di Milano ad accettare un legato.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Veduto il testamento olografo in data 21 luglio 1929 pubblicato con verbale a rogito notaio Pampersi di Civitavecchia in data 17 agosto 1932-X, con il quale la signora Violante Franchi vedova Pascoli disponeva un legato di lire duemila a favore di « Don Giovanni Rossi, direttore generale dell'Opera Cardinal Ferrari »;

Considerato che tale legato non deve intendersi fatto alla persona, ma all'Ente, tanto che lo stesso Don Giovanni Rossi fece pervenire al commissario per la straordinaria gestione dell'Opera Cardinal Ferrari, per ragioni di competenza, la comunicazione del legato in parola;

Veduta l'istanza in data 1° dicembre 1933-XII, con la quale il commissario per l'Opera Cardinal Ferrari, gr. uff. Augusto Marri, chiede l'autorizzazione ad accettare il legato disposto a favore dell'Opera con il sopracitato testamento;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Opera Cardinal Ferrari di Milano, e per essa il commissario gr. uff. Augusto Marri, è autorizzata ad accettare il legato di lire duemila disposto a suo favore dalla defunta signora Violante Franchi vedova Pascoli fu Carlo, con il testamento olografo del 21 luglio 1929, pubblicato con verbale a rogito notar Pampersi di Civitavecchia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1934-XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII  
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 367. — BOUSQUET.

(10253)

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934.

**Proroga della straordinaria amministrazione dell'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti dagli Enti parastatali ed assimilati con sede in Roma.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 7 giugno 1934-XII, concernente la nomina dell'on. avv. Carlo Bergamaschi a Regio commissario per l'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti dagli Enti parastatali ed assimilati, con sede in Roma, per la durata di tre mesi a partire dal 26 giugno 1934-XII;

Ritenuta la opportunità di prorogare di altri tre mesi i poteri del suddetto commissario;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E prorogato di mesi tre il conferimento dei poteri affidati dal R. decreto 7 giugno 1934-XII all'on. avv. Carlo Bergamaschi, Regio commissario per l'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti dagli Enti parastatali ed assimilati con sede in Roma.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1934 - Anno XIII  
Registro n. 5 Corporazioni, foglio n. 68.

(10254)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1934.

Istituzione di una tariffa eccezionale (28 G. V.) per la spedizione in servizio locale attraverso lo stretto di Messina delle automobili per il trasporto delle persone.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume I delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » è aggiunta la tariffa eccezionale n. 28 G. V. allegata al presente decreto, riguardante la spedizione in servizio locale attraverso lo stretto di Messina delle automobili per il trasporto delle persone.

Nella nomenclatura e classificazione delle cose a grande velocità volume II delle citate « Condizioni e tariffe » è aggiunta di contro alle voci « Automobili (carrozze e carri) » e « Carrozze » l'indicazione della tariffa eccezionale n. 28.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni:

PUPPINI.

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 28 G. V.

Automobili per il trasporto delle persone spedite in servizio locale attraverso lo stretto di Messina.

	Prezzo per automobili	
	Con interesse fino a m. 3	Con interesse superiore a m. 3
<b>SERIE A</b> — Trasporti di sola andata fra le stazioni di:		
Messina Maritt. e Villa S. Giovanni Maritt.	50,00	56,00
Messina Maritt. e Reggio di Calabria Maritt.	58,00	66,00
<b>SERIE B</b> — Trasporti di andata e ritorno fra le stazioni di:		
Messina Maritt. e Villa S. Giovanni Maritt.	76,00	86,00
Messina Maritt. e Reggio di Calabria Maritt.		
<b>N.B.</b> — I prezzi sopra indicati comprendono l'aumento percentuale in vigore e la tassa ad lizionale di cent. 5 pro mutilati.		

CONDIZIONI SPECIALI.

1. — Le automobili non devono avere posti per più di 8 persone compreso l'autista.
2. — I trasporti si effettuano con le modalità dei bagagli, salvo osservanza delle seguenti altre disposizioni.

3. — Le tasse di trasporto devono essere pagate a partenza.

4. — L'accettazione delle spedizioni è subordinata alla disponibilità di spazio sulla nave-traghetto ed alla possibilità di trasporto in relazione allo stato del mare.

5. — Le automobili devono essere presentate al pontile d'imbarco almeno 30 minuti prima della partenza della nave-traghetto.

6. — Il loro carico è fatto direttamente sopra coperta ed alle relative operazioni di carico e scarico devono provvedere le parti ricorrendo anche al funzionamento del motore che deve poi essere lasciato in moto, previa chiusura della conduttura del carburante od eliminazione della sopra pressione nel serbatoio, fino al vuotamento completo del carburatore.

7. — Sui fogli di via deve essere indicata la marca di fabbrica dell'automobile nonchè la sigla della provincia ed il numero esistenti sulla targa di riconoscimento.

8. — Le automobili per le quali il mittente abbia pagato i prezzi della serie B sono trasportate nel viaggio del ritorno senza il pagamento di altra tassa verso consegna dell'apposito scontrino rilasciato dalla stazione di partenza e purchè siano presentate entro la mezzanotte successiva al giorno in cui ha avuto inizio il viaggio di andata.

Il viaggio di ritorno, quando la spedizione di andata viene eseguita nel giorno precedente uno festivo, può essere effettuato senza perdita del diritto alla gratuità, entro la mezzanotte del giorno susseguente a quello festivo.

Quando ricorrano due giorni festivi consecutivi ed il viaggio di andata sia stato eseguito nel giorno precedente i due festivi o nel primo di essi, il ritorno potrà aver luogo entro tutto il giorno susseguente ai festivi.

Quali giorni festivi sono considerati tutti quelli come tali riconosciuti dallo Stato, indicati all'allegato 9 alle Condizioni e tariffe.

9. — Oltrepassato il suddetto termine il trasporto di ritorno verrà considerato, a tutti gli effetti, come una nuova spedizione ed il mittente non potrà pretendere alcun rimborso sulle tasse di andata e ritorno pagate a partenza qualunque sia la causa del ritardo.

10. — Dietro pagamento delle tasse previste dalla serie B lo speditore potrà valersi a sua scelta, sia nell'andata che nel ritorno, tanto dalla via di Villa San Giovanni quanto di quella di Reggio di Calabria.

11. — Nel caso che all'arrivo della nave-traghetto il mittente non effettui l'immediato scarico dell'automobile, l'Amministrazione ferroviaria vi provvederà di sua iniziativa e le relative spese andranno a carico della parte.

12. — I bagagli eventualmente caricati nelle automobili vanno soggetti alle disposizioni degli articoli 6 e 13 delle Condizioni e tariffe.

13. — È vietato ai viaggiatori di prender posto nelle automobili.

14. — L'Amministrazione non risponde di eventuali ritardi se non siano oltrepassati i termini di resa della grande velocità.

Roma, addì 21 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze:

JUNG

Il Ministro per le comunicazioni:

PUPPINI

(10244)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1934.

Autorizzazione al Governatorato di Roma ad acquistare un terreno sulla via Cassia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la legge 21 giugno 1896, n. 218, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1113, sulla istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma;

Vista la deliberazione 8 ottobre 1934, con cui il Governatorato di Roma stabilisce di acquistare per il prezzo di L. 8 al mq. la zona di terreno della superficie di circa mq. 10.000 sulla via Cassia in angolo alla via Vibio Mariano di proprietà del sig. Alberto De Salvi, distinto in catasto alla mappa 136 con il numero 517 rata, da destinarsi alla costruzione di un edificio scolastico;

Vista la domanda prodotta dal Governatore di Roma, tendente ad ottenere l'emissione del decreto di autorizzazione per l'acquisto del terreno suddetto;

Decreta:

Il Governatore di Roma è autorizzato ad acquistare per il presunto prezzo di lire ottantamila (L. 80.000) il terreno sopra descritto.

Il pubblico ufficiale rogante, all'atto della stipulazione del contratto, accerterà, sotto la sua personale responsabilità, la proprietà e la libertà dell'immobile suddetto, facendone menzione nel rogito.

Il Governatore di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 novembre 1934 - Anno XIII

p. Il Ministro: BUFFARINI.

(10257)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1934.

**Istituzione di speciali magazzini doganali per il deposito delle lane di origine estera destinate alla pettinatura.**

IL CAPO DEL GOVERNO  
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

ED

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge n. 564, del 14 aprile 1934;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze, in deroga al disposto dell'articolo 219, comma 1° del Regolamento doganale approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, potrà consentire, su domanda degli stabilimenti che esercitano l'industria della pettinatura della lana, l'istituzione, presso gli stabilimenti stessi, di speciali magazzini doganali di proprietà privata, per il deposito delle lane di origine estera destinate alla pettinatura, per le quali l'importatore non abbia ancora ottenuta la licenza stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564.

Art. 2.

Le partite di lana da introdurre nei magazzini di cui al precedente articolo, dovranno giungervi con bolletta a cauzione per merce estera; per l'introduzione in deposito sarà rilasciata la prescritta bolletta. Le singole partite dovranno essere custodite in modo da poter essere sempre identificate.

Art. 3.

Durante il deposito, su richiesta da presentare all'Ufficio finanziario dal concessionario del magazzino, le singole partite potranno essere temporaneamente estratte per essere

passate alla pettinatura presso lo stabilimento al quale il magazzino è annesso.

La pettinatura dovrà effettuarsi sotto vigilanza degli agenti di finanza.

Appena effettuata la pettinatura, in base al conto di resa della partita, da consegnare all'Ufficio finanziario, il prodotto (pettinato, scarti e cascami) sarà reintrodotta nel magazzino, in reparto separato da quello destinato alla custodia delle partite di lana greggia.

Il conto di resa dovrà essere allegato alla matrice della bolletta di introduzione in deposito alla quale la partita si riferisce.

Art. 4.

Quando venga rilasciata la licenza d'importazione di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564, le partite alle quali la licenza si riferisce dovranno essere subito estratte dal magazzino di deposito.

Per esse l'ufficio finanziario rilascerà la bolletta d'importazione dalla quale dovrà risultare la quantità di lana greggia introdotta in deposito e quella del pettinato, degli scarti e dei cascami ottenuti con la pettinatura. Saranno liquidati su tale bolletta i diritti dovuti per la partita di lana greggia introdotta in deposito.

Art. 5.

Il movimento delle lane durante il deposito nel magazzino doganale dovrà risultare anche da speciale registro tenuto dalla ditta concessionaria, vidimato in ogni pagina dal Direttore superiore della Circostrizione doganale avente giurisdizione nella Provincia nella quale trovasi lo stabilimento di pettinatura.

Art. 6.

È data facoltà all'Amministrazione finanziaria di riscontrare in qualsiasi momento il movimento delle lane ammesse a godere dell'agevolezza di cui al presente decreto, con ispezione dei registri e della corrispondenza commerciale della ditta concessionaria.

Art. 7.

L'inosservanza da parte del concessionario del deposito delle disposizioni del presente decreto determinerà la revoca immediata della concessione, indipendentemente dalle sanzioni delle quali il concessionario medesimo si rendesse passibile.

Art. 8.

Il presente decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Roma, addì 28 novembre 1934 - Anno XIII

Il Capo del Governo:  
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:  
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:  
ACERBO.

(10281)

## DECRETI PREFETTIZI

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1053 S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Schifich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Schifich Antonio, figlio del fu Lorenzo e di Ruman Maria, nato a Lisignano (Pola) il 28 dicembre 1859 e abitante a Lisignano n. 126, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Schifich ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vodinelich Antonia fu Giacomo e fu Fedel Caterina, nata a Lisignano il 18 gennaio 1874, ed ai figli, nati a Lisignano: Maria, 25 marzo 1897; Caterina, 6 settembre 1899; ed Eufemia, 111 maggio 1906.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

*Il prefetto: Foschi.*

(8094)

N. 1052 S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Schifich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Schifich Antonio, figlio del fu Antonio e di Costessich Maria, nato a Lisignano (Pola) il 5 marzo 1906 e abitante a Lisignano, n. 34, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Schifich ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Misdaric Marta, di Giuseppe e di Bogliun Anastasia, nata a Lisignano il 9 dicembre 1908, ed ai figli nati a Lisignano: Antonio, il 9 ottobre 1925; Eufemia-Maria, il 16 settembre 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 dicembre 1931 - Anno X

*Il prefetto: Foschi.*

(8095)

N. 1206 S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Spettich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Spettich Giovanni, figlio del fu Martino e della fu Eufemia Xivolich, nato a Sanvincenti, il 15 settembre 1883, e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Persich Maria, di Gregorio e di Eufemia Obrovaz, nata a Sanvincenti il 5 agosto 1893, ed al figlio Giovanni, nato a Sanvincenti il 18 giugno 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

*Il prefetto: Foschi.*

(8097)

N. 1205 S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smogliani » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smoglian Natale, figlio del fu Natale e della fu Caterina Slavich, nato a Sanvincenti l'11 marzo 1895 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Smogliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lenich Fosca fu Michele e di Marianna Balessic, nata a Sanvincenti il 24 luglio 1896.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

*Il prefetto*: SERRA.

(8098)

N. 983 S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Svitich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Svitich Giuseppe, figlio del fu Giacomo e di Cergnul Anna, nato a Pola il 27 settembre 1901 e abitante a Pola via Besenghi 44, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vitti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sticovich Giuditta di Giuseppe e di Muscovich Anna, nata a Sbandati (Pareazo) il 23 settembre 1898.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1931 - Anno X.

*Il prefetto*: FOSCHI.

(8099)

N. 976 S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Svich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Svich Alvino, figlio di Francesca, maritata Trist, nato a Pola il 15 luglio 1921 e abitante a Pola Montes Giorgio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vicchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Vilma, nata a Pola il 1° dicembre 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1931 - Anno X.

*Il prefetto*: FOSCHI.

(800)

N. 1185 S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Svarglich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Svarglich Giovanni figlio del fu Domenico e della Maver Gaspara, nato a Ossero il 22 dicembre 1887 e abitante a Ossero, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vargili ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ruconich Maria fu Antonio e di Faresich Antonia, nata a Ossero il 28 gennaio 1890.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 dicembre 1931 - Anno X

*Il prefetto*: FOSCHI.

(8101)

N. 1006 S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stok » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stok Edoardo, figlio del fu Edoardo e della fu Sirca Orsola, nato a Duttogliano il 14 marzo 1869 e abitante a Pola, via Sissano, 19, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stocco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pertot Anna di Giovanni e di Pertot Marianna nata ad Aurisina il 7 gennaio 1877, ed ai figli Edoardo, nato a Pingente il 3 febbraio 1901, Giovanni, nato a Pingente il 5 maggio 1902 ed Eugenia, nata a Pola il 4 maggio 1912.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

*Il prefetto:* FOSCHI.

(8102)

N. 1208 S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stocovich Giuseppe, figlio di Gregorio e della fu Pasqua Petrovich nato a Sanvincenti il 2 giugno 1882 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stocco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Collich Caterina fu Giovanni e fu Maria Lettich, nata a Barbana il 17 gennaio 1883, e ai figli nati a Sanvincenti: Michele il 2 febbraio 1907, Maria il 5 ottobre 1909, Eufemia il 2 maggio 1912, Giovanni il 20 dicembre 1913 e Martino il 13 novembre 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

*p. Il prefetto:* SERRA.

(8103)

N. 1207 S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stocovich Antonio, figlio del fu Giuseppe e della fu Pighian Fosca, nato a Sanvincenti il 9 maggio 1861 e abitante a Sanvincenti è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stocco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Doblavich Eufemia fu Martino e fu Eufemia Lenich nata a Sanvincenti l'11 marzo 1884 ed ai figli Giuseppe della 1<sup>a</sup> defunta moglie Fosca Petrovich, nato a Sanvincenti il 29 agosto 1884, alla nuova Petrovich Fosca di Giovanni e di Lucia Milovan, moglie di Giuseppe Stocovich, nata a Sanvincenti il 13 dicembre 1890 ed ai nipoti, figli di Giuseppe Stocovich e di Petrovich Fosca, nati a Sanvincenti: Antonio il 7 marzo 1909, Agata il 31 gennaio 1911, Giovanni il 27 marzo 1913, Maria il 13 gennaio 1917, Anna il 23 settembre 1921, Fosca il 1<sup>o</sup> ottobre 1919, Giuseppe il 30 gennaio 1924, e Michele il 31 luglio 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

*p. Il prefetto:* SERRA.

(8104)

N. 1214 S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stocovich Vito, figlio del fu Giovanni e della fu Lucia Butcovic, nato a Sanvincenti il 13 giugno 1885 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stocco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bursich Oliva di Giorgio e di Elena Cuttich nata a Sanvincenti il 12 agosto 1886 ed alle figlie nate a Sanvincenti: Fosca il 9 marzo 1910, Maria addì 11 ottobre 1912 ed Anna addì 8 gennaio 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1931 - Anno X

*Il prefetto: Foschi.*

(8105)

N. 1213-S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stocovich Michele, figlio del fu Giovanni e della fu Lucia Butcovich, nato a Sanvincenti il 13 dicembre 1872 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stocco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Lucia, nata a Sanvincenti il 9 ottobre 1879 al fratello Matteo, nato a Sanvincenti il 24 gennaio 1867, nonchè alla cognata Bresaz Giovanna di Nicolò e di Eufemia Mazzan moglie di Matteo, nata a Sanvincenti l'11 giugno 1869.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1931 - Anno X

*Il prefetto: Foschi.*

(8106)

N. 1211-S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stocovich Matteo, figlio del fu Martino e della fu Caterina Petrovich, nato a Sanvincenti il 1° settembre 1902 e abitante a Resanzi di Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stocco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Zoppolati Eufemia fu Agostino e fu Oliva Vicich, nata a Sanvincenti il 4 marzo 1903, ed ai figli, nati a Sanvincenti dall'or defunta Maria Ban: Fosca, il 14 novembre 1919, e Martino, il 6 novembre 1921; nonchè alla figlia Maria, nata a Sanvincenti dall'Eufemia Zoppolati il 24 agosto 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1931 - Anno X

*Il prefetto: Foschi.*

(8107)

N. 1210-S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.na Stocovich Maria, figlia del fu Matteo e della fu Caterina Contossich, nata a Sanvincenti il 10 gennaio 1909 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stocco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle sorelle, nate a Sanvincenti: Eufemia, il 24 febbraio 1910; Caterina, il 2 aprile 1914; Anna, il 17 marzo 1917.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1931 - Anno X

*Il prefetto: Foschi.*

(8108)

N. 1087-S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stocovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Stocovaz Maria vedova Crosilla, figlia del fu Leonardo e di Stulle Maria, nata a Buie il 10 marzo 1889 e abitante a Pola, via Tradonico n. 13, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stocco » (Stocco Maria vedova Crosilla).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

*Il prefetto:* SERRA.

(8109)

N. 1159 S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Stepcich Giovanni di Giacomo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Trieste e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Stepcich Giovanni di Giacomo e della fu Lucia Putigna, nato a Gallignana (Pisino) il 30 aprile 1886 e residente a Trieste, via Tor S. Piero n. 2, di condizione marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Stepcich in « Stenni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Certan Estella fu Giovanni e di Salesia Orbanich, nata a Pinguente l'8 maggio 1888, ed ai figli: Anteo, nato a Pisino il 25 luglio 1909, ed Umebrto, nato a Pinguente il 19 maggio 1911.

Il presente decreto, a cura del Capo del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX.

*Il prefetto:* FOSCHI.

(8111)

N. 1131 S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla

restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Raunich » e « Stankich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Raunich Maria ved. Stankich, figlia del fu Giovanni e della Kraizer Maria, nata a Pinguente il 18 agosto 1859 e abitante a Pola, via B. Mussolini n. 23, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ranni » e « Stanchi » (Ranni Maria vedova Stanchi).

Il presente decreto a cura del Capo del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto:* FOSCHI.

(8112)

N. 1307 S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stipanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stipanich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Seslamera Maria, nato a Cherso il 23 ottobre 1880 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stofani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Battaia Aurelia fu Nicolò e fu Toich Maria, nata a Cherso il 16 giugno 1885, e ai figli nati a Cherso: Maria, il 29 ottobre 1904, Giovanna, il 7 maggio 1907, Iginia, l'11 gennaio 1909, Aurelia, il 29 luglio 1911 e Nicolò, il 31 maggio 1913.

Il presente decreto a cura del Capo del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto:* FOSCHI.

(8113)

N. 1067 S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla

restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stifanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Gherghetta Virginia ved. Stifanich, figlia di Marco e della Cinich Carolina, nata a Fontane (Orsera) il 4 ottobre 1896 e abitante a Pola via Kandler, 52, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stefani » (Gherghetta Virginia ved. Stefani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie del fu Antonio Stifanich, nato a Fontane: Aurelia, 26 aprile 1912; Giovanna, il 17 agosto 1915, e Nada, il 26 ottobre 1913.

Il presente decreto a cura del Capo del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1931 - Anno X

*Il prefetto: Foschi.*

(8114)

N. 1038 S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Gabrieli » e « Stranich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Gabrieli Maria ved. Stranich, figlia del fu Francesco e di Pilat Pierina, nata a Sarezzo (Pisino) il 24 febbraio 1872 e abitante a Pola, via Emo, n. 9, sono restituiti a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gabrielli » e « Strani » (Gabrielli Maria vedova Strani).

Il presente decreto a cura del Capo del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1931 - Anno X

*Il prefetto: Foschi.*

(8115)

N. 1010 S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla

restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stoinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il Cognome del sig. Stoinich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Casalini Cristina, nato a Abroga (Parenzo), il 24 agosto 1866 e abitante a Pola, via Nino Bixio, 243, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stoini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Denich Carolina di Antonio e di Radocovich Maria, nata a Cittanova, il 7 aprile 1870 ed al figlio Riccardo, nato a Pola, il 2 novembre 1907.

Il presente decreto a cura del Capo del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

*Il prefetto: Foschi.*

(8116)

N. 1008 S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stoch Giuseppe, figlio di Giusto e di Pulich Anna, nato a Pola, il 22 aprile 1898 e abitante a Pola, via Inghilterra n. 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stocco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vidos Emilia di Antonio e fu Neternaz Maria, nata a Pola, il 3 aprile 1900, ed al figlio Bruno, nato a Pola, il 22 settembre 1921.

Il presente decreto a cura del Capo del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

*Il prefetto: Foschi.*

(8117)

N. 234 S.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

## Decreta:

Il cognome del sig. Stancich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Cleva Giovanna nato a Collalto (Buie), il 27 giugno 1866 e abitante a Collalto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stanchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Perossa Maria di Gregorio e di Cleva Maria, nata a Collalto il 14 marzo 1877, ed ai figli nati a Collalto: Pietro, 6 gennaio 1902, Lucia, 16 settembre 1905, Clementina, il 27 luglio 1914, alla nuora Ponazza Maria di Matteo e di Maria Bemlich, nata a Portole, il 29 giugno 1908 ed ai nipoti, figli di Pietro Stancich e di Maria Bonazza, nati a Collalto: Pietro, il 9 luglio 1925 e Maria, il 6 agosto 1927.

Il presente decreto a cura del Capo del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

8118)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Scambio di note tra l'Italia e l'Austria relativo alla riduzione della tassa dei giornali e scritti periodici spediti direttamente dagli editori.

MINISTÈRE FÉDÉRAL DU COMMERCE  
ET DES COMMUNICATIONS  
D'AUTRICHE.

Direction Générale des Postes et Téléphones  
N. 38598-1934

Wien le 9 octobre 1934.

Monsieur le Ministre,

Me référant à votre honorée du 4 mai a. c. n. 448388-862987, j'ai l'honneur de constater que les journaux et écrits périodiques expédiés directement par les éditeurs autrichiens pour l'Italie jouiront d'un tarif de 4 Groschen par 50 grammes ou fraction de 50 grammes et que les journaux et écrits périodiques expédiés directement par les éditeurs italiens pour l'Autriche jouiront d'un tarif de 10 centesimi par 50 grammes ou fraction de 50 grammes.

Sauf avis contraire de votre part ces tarifs seraient à mettre en vigueur à partir du 15 novembre 1934.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

Le Directeur Général:  
STENKAL.

Ministère des Communications  
Direction Générale des Postes et des Télégraphes  
à ROMA.

ROYAUME D'ITALIE  
MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS - DIRECTION GÉNÉRALE  
DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES  
IV Service - I Division - 2 Section.  
N. 448388-866670-I P S

Rome, le 17 octobre 1934-XII.

Monsieur le Ministre,

En réponse à votre lettre N. 38598-1934 du 9 octobre c. a. j'ai l'honneur de vous informer que mon office adhère à votre proposition à ce que la réduction de tarif des journaux et écrits périodiques expédiés directement par les éditeurs de nos deux Pays, réduction établie entre nos deux offices d'après les dispositions de l'article 5, § 2, de la Convention postale universelle de Londres, soit mise en vigueur à partir du 15 novembre 1934.

Il est entendu que les journaux et écrits périodiques expédiés directement par les éditeurs autrichiens pour l'Italie jouiront d'une taxe de 4 Groschen par 50 grammes ou fraction de 50 grammes et que les journaux et écrits périodiques expédiés directement par les éditeurs italiens pour l'Autriche jouiront de la taxe de 10 centesimi par 50 grammes ou fraction de 50 grammes.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

Le Directeur Général:  
Signé: PESSON.

Au Ministère fédéral du Commerce et des Communications d'Autriche  
Direction Générale des Postes Télégraphes et Téléphones  
à WIEN (Autriche).

(10250)

### MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

.. Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società an. cooperativa « La Fedele », con sede in Bari, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(10273)

### MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 60.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottointimate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 75 — Data: 11 ottobre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Cerchiai Augusto fu Cesare, domic. a Livorno, per

conto del Capitolo Primaziale Fisano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 18, consolidato 3 %, con decorrenza 1° ottobre 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 241 — Data: 24 febbraio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione: Isacco Rosselli-Tedesco di Raffaello — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Rendita: L. 8000, consolidato 5 %, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data: 12 ottobre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Angiola Cultrera fu G. Battista, domic. a Siracusa — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 con usufrutto — Rendita: L. 105, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10138)

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Avviso di rettifica.

Il titolo del decreto Ministeriale 24 novembre 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1934, n. 377, è rettificato in quello esatto: « Divieto di esportazione dell'alluminio in lingotti ed in rottami ».

(10280)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 249.

### Media dei cambi e delle rendite

del 26 novembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.74
Inghilterra (Sterlina)	58.60
Francia (Franco)	77.325
Svizzera (Franco)	381 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.742
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canada (Dollaro)	12.07
Cecoslovacchia (Corona)	49.12
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6304
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.965
Olanda (Florino)	7.955
Polonia (Zloty)	222.5)
Rumenia (Leu)	—

Spagna (Peseta)	160.67
Svezia (Corona)	3.035
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	85.025
Id. 3,50 % (1902)	84.50
Id. 3 % lordo	65.575
Prestito Conversione 3,50 %	85.14
Obbligazioni Venezia 3,50 %	92.85
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	103.725
Id. id. 5 % id. 1941	103.775
Id. id. 4 % id. 1943	99.625

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 250.

### Media dei cambi e delle rendite

del 27 novembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.74
Inghilterra (Sterlina)	58.60
Francia (Franco)	77.325
Svizzera (Franco)	381 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.742
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canada (Dollaro)	12.07
Cecoslovacchia (Corona)	49.12
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.635
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6304
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.965
Olanda (Florino)	7.955
Polonia (Zloty)	222.5)
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.67
Svezia (Corona)	3.035
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	84.70
Id. 3,50 % (1902)	84.45
Id. 3 % lordo	65.425
Prestito Conversione 3,50 %	84.90
Obbligazioni Venezia 3,50 %	93.14
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	103.525
Id. id. 5 % id. 1941	103.625
Id. id. 4 % id. 1943	99.45

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.